

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 22/01/2026

FATTO

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto dell'emolumento pensionistico mensile stipulato in data 8 gennaio 2024 ed estinto anticipatamente in base al conteggio rilasciato dall'intermediario "A" in data 17 settembre 2024, invoca la tutela dell'Arbitro affinché condanni gli intermediari convenuti ("A" e "B"), in solido tra loro, alla restituzione dell'importo della rata (€ 250,00) indebitamente conteggiata in sede di estinzione del prestito, nonostante la stessa non fosse giunta a scadenza.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario "A" si oppone alla domanda eccependo: che al momento dell'emissione del conteggio estintivo (17/09/2024), valido fino al 31/10/2024, non risultava ancora pervenuta la rata di ottobre 2024, pari ad € 250,00; che il conteggio estintivo in esame era valido fino al termine del mese successivo, al fine di consentire l'espletamento delle attività necessarie al completamento dell'estinzione del credito; che il cliente era stato reso edotto della validità "in termini temporali" del conteggio estintivo emesso e sulla cui base aveva effettuato l'estinzione anticipata del finanziamento; di aver ricevuto successivamente il pagamento della rata di ottobre 2024 da parte dell'ente previdenziale, e di aver provveduto al relativo rimborso a mezzo bonifico bancario. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

Costitutosi, l'intermediario (B) si oppone alle pretese del cliente eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, giacché mero collocatore del finanziamento in esame concesso dall'intermediario A, unico soggetto legittimato in relazione ai diritti e agli obblighi nascenti dal contratto che occupa.

Nel merito l'intermediario rileva che: l'estinzione del prestito è avvenuta mediante conteggio estintivo "chiuso al 31.10.2024", in cui era stata inclusa la rata "insoluta" di ottobre 2024, nell'eventualità che l'ente previdenziale non provvedesse al versamento; il ricorrente ha estinto "definitivamente" il finanziamento in data 19/09/2024, versando la somma risultante dal conteggio estintivo (€ 14.375,94) comprensiva della rata di ottobre 2024; tale rata è stata versata dall'ente previdenziale mediante trattenuta nel rateo pensionistico di ottobre 2024; l'intermediario "A" ha provveduto a rimborsare l'importo di € 250,00 in data 28/10/2024 a mezzo bonifico bancario. Pertanto chiede all'Arbitro di "dichiarare l'inammissibilità del ricorso" presentato nei suoi confronti; in subordine, di "rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto".

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di una rata versata in eccedenza in sede anticipata estinzione del finanziamento rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo del credito sancito dall'art. 125-sexies, TUB.

L'intermediario "B" convenuto ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, allegando di essere mero collocatore del contratto di finanziamento concluso con l'intermediario "A", quale controparte del rapporto che ha emesso il conteggio estintivo.

L'eccezione è fondata e merita accoglimento.

Sul tema della legittimazione passiva nei giudizi innanzi all'Arbitro è stato chiarito che il fatto-fonte del credito restitutorio non è il contratto, bensì il fatto del pagamento, da parte del mutuatario, delle somme richieste al momento dell'estinzione del finanziamento. Ne deriva che la fonte del credito del soggetto finanziato è l'indebitore; di conseguenza debitore della prestazione restitutoria è chi ha ricevuto il pagamento che si assume non dovuto (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 834/2024).

Nel caso in esame, il contratto di finanziamento contro cessione della pensione mensile è stato estinto anticipatamente sulla base del conteggio consuntivo emesso dall'intermediario "A" in data 17/09/2024, il quale ha ricevuto il versamento della somma dovuta a saldo, ivi compresa la rata avente scadenza 31/10/2024, di cui il ricorrente richiede la restituzione nel procedimento in esame. Non sussistono dubbi, pertanto, in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che ha ricevuto tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 6816/2018).

Venendo al merito della domanda, come detto, il ricorrente chiede la restituzione della rata (€ 250,00) avente scadenza il 31/10/2024, erroneamente conteggiata in sede di estinzione; in subordine chiede il rimborso della relativa quota interessi non maturata, pari a € 151,72, tenuto conto che l'estinzione del prestito è avvenuta in data 18/09/2024.

Al riguardo, l'art. 7 del contratto regola l'estinzione anticipata del prestito prevedendo che il finanziatore comunichi "l'ammontare dell'importo dovuto con riferimento alla data della prima rata in scadenza ed entro tale data il Cliente provvederà al pagamento".

Ebbene, dal conteggio estintivo emerge – come confermato dallo stesso intermediario emittente – che sono state considerate come "scadute" n. 9 rate (compresa, quindi, quella con scadenza 31/10/2024). Conseguentemente, lo storno degli interessi è stato effettuato con riferimento a n. 87 rate residue "non scadute", anziché n. 86.

In tal caso, se l'addebito della quota capitale afferente la rata n. 9 si palesa neutrale per il debitore, che in tal caso ha versato una minore sorte capitale residua (€ 14.125,94 in luogo di € 14.224,22), lo stesso non può dirsi in relazione alla quota interessi indebitamente corrisposta, trattandosi di costo non ancora maturato al momento dell'estinzione, quindi non dovuto (arg. ex art. 125-sexies, TUB).

Per quanto innanzi, il Collegio accerta il diritto del ricorrente di ripetere l'importo di euro 152,00 a titolo di interessi non maturati compresi nella rata n. 9 con scadenza 31/10/2024.

Si precisa che la rata restituita dall'intermediario A, seppure relativa alla mensilità di ottobre 2024, è riferibile all'ulteriore versamento erroneamente effettuato dall'ATC dopo l'estinzione del finanziamento.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario A corrisponda al ricorrente la somma di € 152,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario A corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE